



Servizio Contrattualistica Gestione Patrimonio e Legale

P.zza Saffi, n. 8 – 47121 Forlì

PEC: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it

Profilo del committente: www.comune.forli.fc.it

AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEL FORO BOARIO

DISCIPLINARE DI GARA

CODICE CIG 76712324E8 - CODICE CUP C61B17000480005

IMPORTO A BASE DI GARA: € 230.000,00

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: FORLÌ

DATA E ORA DELLA GARA

27 novembre 2018 ore 10,00

presso la sala Calamandrei

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

26 novembre 2018 ore 13,00

Il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale dell'avviso pubblicato in data 30.10.2018 e contiene le clausole e le indicazioni necessarie per la presentazione dell'offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, autorizzati con determinazione n. 1757 del 2.8.2018, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di seguito Codice.

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:

Il Responsabile unico del procedimento è l'arch. Cristian Ferrarini come indicato nella Determinazione n. 2412/2018, il progetto posto a base di gara è stato validato con atto in data 25 giugno 2018 ai sensi dell'art. 26 del Codice.

Il Responsabile della procedura di affidamento è il sottoscritto avv. Michele Pini.

Il Responsabile della verifica dei requisiti è il dr. Roberto Silvano Turoni.

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di riqualificazione e rifunionalizzazione di una grande porzione (circa 16.000 metri quadri) dell'intera area del parco del Foro Boario. Comprende la sola esecuzione dei lavori di rifacimento di tutti i percorsi ciclopedonali in

materiale inerte ed il completamento della pubblica illuminazione, il tutto come meglio identificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appalto è finanziato parte con Contributo Statale, parte con contributo FAI e parte con mezzi propri di bilancio.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà interamente a misura secondo quanto stabilito all'art. 12-bis del CSA.

La durata dei lavori è di 180 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori, con applicazione delle penali per ritardo di cui all'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'importo a base di gara è pari a netti € 230.000,00 (Euro duecentotrentamila/00), Nel suddetto importo sono compresi **oneri per la sicurezza pari ad € 4.500,00** (Euro quattromila cinquecento/00), non soggetti a ribasso e costi per la **manodopera pari ad € 45.100,00** (Euro quarantacinquemila cento/00) .

3. E' dovuta la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'**anticipazione** pari al 20 per cento dell'importo contrattuale secondo quanto previsto dall'art. 12-bis del Capitolato speciale d'appalto.

2. Soggetti ammessi

Sono ammessi alla gara:

- gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere **a)** (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), **b)** (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e **c)** (consorzi stabili) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere **d)** (raggruppamenti temporanei di concorrenti), **e)** (consorzi ordinari di concorrenti), **f)** (aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete) e **g)** (gruppi europei di interesse economico) dell'art. 45, comma 2, del del D.Lgs. n. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

- gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, nelle parti ancora vigenti, all'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.

3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ossia di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c), (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara. **In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio, sia i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.**

Il consorziato indicato per l'esecuzione deve essere già associato al consorzio alla data della gara, deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta (in quanto la Stazione appaltante non ammette la designazione di consorzi a cascata) ed essere idoneo all'esecuzione (art. 7, c. 8, del Codice III del Comune di Forlì).

Sono esclusi dalla gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Si applica quanto previsto dalle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 6.

.4. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione al Registro imprese della CCIAA attestante lo svolgimento di attività nello specifico settore oggetto del contratto da affidare, in caso di concorrente stabilito in altro Stato Membro o in uno dei paesi di cui all'art. 83, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, si applicano le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
2. assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
3. assenza delle condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o comunque cause che, ai sensi della normativa vigente, comportino l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione
4. possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche:
 - **Categoria prevalente OG3 Classifica I per € 230.000,00**

Nel presente appalto vige l'obbligo di esecuzione unitaria per le Opere impiantistiche di pubblica illuminazione

Per quanto concerne l'esecuzione di **attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa** di cui all'art. 1, c. 53, della L. 190/2012, si rimanda a quanto indicato all'art. 3 del CSA.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i consorzi ordinari e GEIE di **tipo orizzontale**, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i consorzi ordinari e GEIE di **tipo verticale**, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, c. 1, lett. b) e c), del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice ed all'art. 90 del Regolamento, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

A tal fine, è necessario che il concorrente produca i documenti indicati al paragrafo 15.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12, del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

- La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale indicati al paragrafo 4 e di quelli di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi degli artt. 81, c. 2, e 216, c. 13, del Codice e della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 157 del 17.2.2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, ove possibile.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul Portale A.N.A.C. (www.anticorruzione.it/Servizi/Servizionline/AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. **Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente i documenti di ammissibilità**, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, inclusi i mandanti, i consorziati esecutori e gli ausiliari, deve generare un proprio PASSOE o la propria componente di un PASSOE di GRUPPO; in caso di concorrente plurisoggettivo (consorzio fra cooperative, consorzio fra imprese artigiane, consorzio stabile, raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, etc.), dovrà essere poi generato un ulteriore PASSOE di GRUPPO, da parte del capogruppo/consorzio.

Qualora la Stazione Appaltante accerti che il PASSOE presentato non è conforme a quanto indicato nella dichiarazione di ammissibilità, o che esso non è stato generato o prodotto, richiede al concorrente di produrre un PASSOE conforme entro il termine di **giorni 7** dal ricevimento della richiesta a mezzo PEC; la mancata produzione del PASSOE conforme entro il suddetto termine, costituisce causa di **esclusione** dalla gara (art. 2 deliberazione A.N.A.C. n. 157/2016).

Per consentire la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono tenuti ad inserire nel sistema AVCPASS:

i dati richiesti dal medesimo sistema e necessari per l'acquisizione dei documenti di comprova presso enti certificanti, anche relativamente a tutte le persone fisiche assoggettate alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80

del D.Lgs. n. 50/2016;

i documenti a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, che rientrano nella loro esclusiva disponibilità e, quindi, non reperibili presso enti certificanti, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante nella relativa richiesta, a pena di esclusione dalla gara. Tali documenti devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Ogni operatore economico soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara si impegna, sotto la propria responsabilità, a monitorare il sistema AVCPASS, al fine di essere costantemente informato circa lo stato della procedura e di dare tempestivo riscontro alle "scadenze pending" o altre richieste della Stazione Appaltante di chiarimenti o di produzione/integrazione documentale.

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, in caso di comunicazione con esito negativo acquisita tramite il sistema AVCPASS, la Stazione Appaltante provvederà ad inoltrarla al soggetto sottoposto a verifica. Il soggetto medesimo, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della Stazione Appaltante, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente. A tal fine l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di **esclusione** dalla procedura (Relazione di accompagnamento alla deliberazione A.N.A.C. n. 157/2016).

Per quanto non verificabile tramite il sistema AVCPASS, la Stazione Appaltante provvede all'acquisizione della documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall'art. 43 del DPR 445/2000.

6. Documentazione di gara e sopralluogo obbligatorio

La **documentazione di gara** comprende l'avviso pubblico cui è allegato il presente disciplinare ed i seguenti documenti qui allegati:

- modulo di dichiarazione per il concorrente;
- modulo di dichiarazione dell'impresa ausiliaria, *(in caso di avvalimento o fallimento con esercizio provvisorio e concordato preventivo con continuità aziendale)*;
- modulo di dichiarazione dell'impresa ausiliata, *(in caso di avvalimento o fallimento con esercizio provvisorio e concordato preventivo con continuità aziendale)*.
- modulo per la formulazione dell'offerta economica

I documenti di progetto sono di seguito indicati

n. TAV	Elaborati descrittivi	
A.1	<i>Relazione generale</i>	
A.2	<i>Computo metrico estimativo</i>	
A.3	<i>Piano di sicurezza e coordinamento</i>	
A.4	<i>Cronoprogramma</i>	
A.5	<i>Elenco prezzi unitari</i>	
A.6	<i>Capitolato Speciale d'appalto</i>	
A.7	<i>Schema di contratto</i>	
A.8	<i>Quadro economico</i>	
Elaborati grafici		
B.1	<i>Corografia e inquadramento territoriale</i>	<i>1:5000</i>
B.2	<i>Planimetria stato di fatto, piano quotato e stato fotografico</i>	<i>1:250</i>
B.3	<i>Planimetria stato attuale schema sottoservizi</i>	<i>1:250</i>
B.4	<i>Planimetria generale di progetto</i>	<i>1:250</i>
B.5	<i>Planimetria impianti fognatura bianca e pubblica illuminazione</i>	<i>1:250</i>
B.6	<i>Planimetria stato sovrapposto</i>	<i>1:100 – 1:200</i>

B.7	Sezioni tipologiche e Particolari costruttivi	varie
-----	---	-------

La documentazione di gara sopra elencata è consultabile e scaricabile accedendo al sito internet <http://www.comune.forli.fc.it>, sezione "Comune" poi "Bandi, avvisi, gare, concorsi" poi "Gare di lavori".

Gli elaborati di progetto sono scaricabili collegandosi al seguente link:

<http://upload.comune.forli.fc.it/?action=d&id=5928446115>

Si suggerisce di scaricare i documenti in locale, poiché l'accesso sarà consentito per non più di 30 giorni dall'immissione.

E' fatto obbligo ai concorrenti di effettuare il **sopralluogo** del sito in cui si dovranno svolgere i lavori.¹

In caso di RTI, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete **già costituiti**, il sopralluogo può essere effettuato da soggetto facente capo ad uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega da parte dell'operatore mandatario capofila.

In caso di RTI, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete **da costituire**, il sopralluogo può essere effettuato da soggetto facente capo ad uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa ciascun operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal **31 ottobre 2018 al 20 novembre 2018**, previo appuntamento da concordare con geom. Giovanni Milanese (tel 0543 712417) o geom. Fabio Sgarbi (0543 712415).

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla presente gara

¹Si specifica che saranno ammessi al sopralluogo e alla visione degli elaborati i seguenti soggetti:

1. titolare delle i.i. o legale rappresentante delle società o procuratore di tali soggetti, che deve presentarsi all'ufficio comunale con:
 - il proprio documento di identità,
 - la copia del certificato della CCIAA o dell'attestazione SOA, da cui risulti la qualificazione del titolare o legale rappresentante;
 - per il procuratore che non sia già indicato con tale qualifica nel certificato della CCIAA, copia della procura notarile rilasciata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, resa conforme dal Notaio o dal rappresentato;
 2. direttore tecnico dell'impresa, che deve presentarsi all'ufficio comunale con:
 - il proprio documento di identità,
 - la copia del certificato della CCIAA o dell'attestazione SOA, in cui sia specificata la sua qualificazione;
 3. altro soggetto, espressamente delegato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa; tale soggetto deve presentarsi all'ufficio comunale con:
 - il proprio documento di identità,
 - la copia del certificato del certificato della CCIAA o dell'attestazione SOA, adeguata a provare la qualifica del delegante,
 - la delega specifica scritta, in originale o in copia resa conforme dal delegante stesso o da pubblico ufficiale.
- Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

7. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al sottoscritto dirigente Avv. Michele Pini, all'indirizzo PEC comune.forli@pec.comune.forli.fc.it entro e non oltre il giorno **12 novembre 2018**. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non oltre il **20 novembre 2018**; qualora l'argomento del quesito fosse ritenuto dalla Stazione Appaltante di interesse comune, verrà pubblicato in forma anonima, con relativa risposta, sul sito comunale fra la documentazione della gara.

8. Modalità di presentazione della documentazione

Fermo restando che la presentazione della documentazione di gara deve essere effettuata con la **modalità di cui al successivo paragrafo 15**, si precisa che le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., e sottoscritte da soggetto avente i poteri di impegnare contrattualmente il concorrente stesso;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, a meno che i relativi poteri di rappresentanza non risultino dal certificato della CCIAA, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 83, c. 3, e l'art. 86, c.2 e 3, del Codice:

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante.

9. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto o all'indirizzo PEC dichiarato in sede di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

10. Subappalto

In materia di subappalto si applicano le disposizioni dell'art. 105 del Codice e dell'art. 12 del Capitolato.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro o piccola impresa come definita dall'art. 3, c. 1, lett. aa), del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

10.1. Subappalto delle attività di cui all'art. 1, c. 53 della L. 190/2012

Ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di subappalto avente ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta una terna di subappaltatori in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, e di valida iscrizione all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 (white-list) della Prefettura. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista negli atti di gara.

L'oggetto del presente appalto ricomprende le seguenti tipologie di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190:

- trasporto di materiale a discarica per conto terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti
- guardiania dei cantieri;

Come dettagliatamente indicato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto

Qualora il concorrente manifesti l'intenzione di subappaltare attività riconducibili a quelle previste dalla L. 190/2012, come sopra specificate, senza provvedere all'indicazione delle relative terne di subappaltatori o indicando un numero di subappaltatori inferiore a tre o indicando un subappaltatore che contestualmente concorre in proprio alla medesima gara, si attiva il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice richiedendo rispettivamente:

- a) l'indicazione della terna dei subappaltatori;
- b) l'integrazione della terna;
- c) la sostituzione del subappaltatore che concorre in proprio.

Qualora il concorrente non ottemperi a quanto richiesto nell'ambito del soccorso istruttorio, ciò comporterà il divieto di subappaltare le relative attività o, nel solo caso in cui il concorrente non possieda i requisiti prescritti dal bando di gara per l'esecuzione in proprio delle attività a rischio, la sua esclusione dalla gara.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Ai sensi dell'art.105, comma 6, ultimo periodo, del Codice, la richiesta della dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai subappaltatori facenti parti delle terne e dei rispettivi PassOE viene effettuata nei confronti del solo aggiudicatario ai fini della stipula del contratto, con successiva verifica condotta tramite il sistema Avcpass. Tale dichiarazione sostitutiva deve essere resa da tutti i subappaltatori facenti parte delle terne indicate dall'aggiudicatario. Qualora, in esito alla suddetta verifica, emerga a carico di uno o più dei subappaltatori rientranti nelle terne la sussistenza di un motivo di esclusione di cui all'articolo 80

del Codice o il mancato possesso della valida iscrizione alla white-list della Prefettura, l'aggiudicatario è tenuto a sostituirli con altri subappaltatori in possesso dei requisiti richiesti, producendo relativamente a questi ultimi, entro il termine di giorni 15, i medesimi documenti richiesti per i subappaltatori sostituiti. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto ai fini della sostituzione dei subappaltatori, ciò comporterà il divieto di subappaltare le relative attività e, nel solo caso in cui il concorrente non possieda i requisiti prescritti dal bando di gara per l'esecuzione in proprio delle attività a rischio, la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria.

Relativamente alle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali prevista dal c. 13 dell'art. 80 del Codice, si applica quanto indicato dalle Linee Guida ANAC n. 6/2016

11. Verifica di anomalia delle offerte ed ulteriori disposizioni

Ai fini della valutazione di anomalia delle offerte si procederà come segue:

-In presenza di un numero di offerte ammesse uguale o superiore a 5, si calcola la soglia di anomalia, determinata procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

-a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

-b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (ossia da tutti i concorrenti ammessi, senza esclusione del 20 per cento delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso) è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

-c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15 per cento;

-d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 10 per cento;

-e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dal RUP tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9;

-Relativamente ai metodi di calcolo di cui alle precedenti lett. a), b), e), si precisa che, qualora nell'effettuare il calcolo del venti per cento o del dieci per cento (cd. ali) siano presenti offerte di eguale valore, dette offerte, ai fini del c.d. taglio delle ali, vengono trattate come un'unica offerta, sia che si collochino al margine dell'ala (nel qual caso vengono tutte accantonate), sia che si collochino all'interno dell'ala (nel qual caso incidono sul numero di offerte da accantonare come se fossero una sola offerta), e cioè non tenendo conto di tutte le offerte presenti all'interno delle ali singolarmente considerate fermo restando che eventuali offerte di eguale valore non interessate dal taglio delle ali (offerte intermedie) sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori (Cons.St., sez. V, 6 agosto 2018, n. 4821).

-Relativamente al metodo di calcolo di cui alla precedente lett. b), si precisa che **“le offerte ammesse”** da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e i **“concorrenti ammessi”** da prendere in considerazione al fine dell'applicazione del fattore di correzione **fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti** ovvero alle offerte al netto del così detto **“taglio delle ali”** (Linee Guida ANAC n. 4 e Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 agosto 2018, n. 13)

-Relativamente ai metodi di calcolo di cui alle precedenti lett. a), e), si precisa che nel calcolo dello scarto medio non si prendono in considerazione le offerte precedentemente accantonate mediante il c.d. taglio delle ali.

-In riferimento a ciascuno dei metodi di calcolo sopra elencati dalla lett. a) alla lett. e), per determinare la soglia di anomalia i calcoli vengono svolti sino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

-Quindi, in presenza di un numero di offerte ammesse uguale o superiore a 10, si effettua l'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso superiore o pari alla soglia e l'aggiudicazione è dichiarata a favore della miglior offerta contenuta entro la soglia, restando comunque ferma la facoltà dei componenti tecnici della Commissione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; qualora, invece, si sia in presenza di un numero di offerte ammesse compreso fra 5 e 9, si attiverà il procedimento di valutazione in contraddittorio delle offerte che presentano un ribasso superiore o pari alla soglia, ai sensi dell'art. 97 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, restando comunque ferma la facoltà dei componenti tecnici della Commissione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

-In presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 5 non si effettua il calcolo della soglia di anomalia e la Commissione aggiudica al massimo ribasso, a meno che i componenti tecnici della Commissione non intendano avvalersi della facoltà indicata all'art. 97 c. 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il quale consente la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

-In ogni ipotesi in cui si attivi il procedimento di valutazione in contraddittorio ai sensi dell'art. 97 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, si procede alla richiesta di spiegazioni che l'impresa concorrente deve produrre entro il termine di giorni 15. La verifica di congruità delle offerte è sempre rimessa al Responsabile del procedimento, il quale può esaminare l'anomalia anche di più offerte simultaneamente, qualora ritenga utile effettuare comparazioni ed ai fini di celerità del procedimento.

12. Garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara, ossia a **€ 4.600,00**.

-La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs n. 159/11.

-La garanzia può essere prestata sotto forma di fideiussione o di cauzione, a scelta dell'offerente. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

-Per quanto riguarda le garanzie rilasciate da **intermediari**, si precisa che il 12.5.2016, con la conclusione del periodo transitorio disciplinato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 141/2010, la Banca d'Italia ha cessato la tenuta degli Elenchi Generale e Speciale degli Intermediari finanziari, di cui agli articoli rispettivamente 106 e 107 del TUB nella versione antecedente alla riforma introdotta dal citato decreto, e tutti i soggetti ancora iscritti sono stati cancellati.

-Pertanto, al fine di assicurare che le garanzie in argomento siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell'Organismo di vigilanza, la Stazione Appaltante verifica che le polizze fideiussorie siano state rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia. In caso di presentazione di una garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non autorizzato, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di affidamento.

-Ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19.1.2018, le garanzie possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti, sia con atti separati per ciascun

garante e per la relativa quota, che all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote.

-La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Le quote di ciascun garante, congiuntamente considerate devono corrispondere, in ogni caso, all'importo della garanzia richiesto nel presente disciplinare.

-La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo e scheda tecnica 1.1 oppure 1.1.1 allegati al DM 31/2018 sopra richiamato e deve avere validità per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; il concorrente può presentare la sola scheda tecnica relativa allo schema tipo 1.1 oppure 1.1.1.

-La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

-in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000;

-documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

-copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, c. 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, c. 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

-La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ., l'operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, cod. civ. Deve inoltre prevedere espressamente la clausola per la quale il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

-In caso di partecipazione alla gara di un concorrente plurimo, costituito o costituendo, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici del raggruppamento medesimo.

-Per usufruire della facoltà di riduzione della garanzia provvisoria (nonché della definitiva), i requisiti sopra indicati devono essere posseduti:

-in caso di RTI orizzontale da tutte le imprese del raggruppamento;

-in caso di RTI verticale, se solamente alcuni soggetti che fanno parte del raggruppamento sono in possesso di tali requisiti, essi potranno godere del beneficio della riduzione della garanzia per la quota parte ad essi riferibile.

-in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, c. 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio nel caso in cui i requisiti sopra indicati siano posseduti dal consorzio.

-In alternativa alla fideiussione, la cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il versamento deve essere effettuato al Servizio Tesoreria del Comune di Forlì, c/o Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, esclusivamente presso la Filiale di Sede – C.so della Repubblica, n. 14, codice IBAN: IT 65 B 060 1013 2001 0000 0300 067, mediante versamento di un assegno circolare non trasferibile intestato a Comune di Forlì – Servizio di Tesoreria. In tal caso, si dovrà inserire, fra i documenti di ammissibilità, la quietanza, in originale, attestante l'avvenuto deposito della somma richiesta.

-Qualunque sia la modalità in cui viene fornita la cauzione provvisoria, deve essere prodotto, **a pena di esclusione**, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente risultasse affidatario, ai sensi dell'art. 93 c. 8; la prescrizione non si applica alle micro, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese

-L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, c. 7 del Codice.

-Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

-La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre verrà ritenuta svincolata con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione quella presentata dagli altri concorrenti, in quanto ha esaurito la propria funzione.

-Per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità, riferita alla garanzia provvisoria, trova applicazione l'art. 83, c. 9, del Codice, a condizione che la cauzione provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 93, c. 5. del Codice, vale a dire decorra da tale data.

-All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, conforme allo schema di garanzia fideiussoria tipo 1.2 oppure 1.2.1, allegati al DM 31 del 19.1.2018.

-L'aggiudicatario è inoltre tenuto a produrre, prima della stipula del contratto, **una polizza assicurativa "All Risks"**, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che assicuri anche la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.

-Tale polizza dovrà contenere i seguenti valori:

-Sezione 1 – Danni alle cose

-Partita 1 = importo netto contrattuale

-Partita 2 = € 100.000,00 –

-Partita 3 = € 50.000,00 –

-Partita 4 = ///

-Sezione 2 – RCT

-Massimale € 500.000,00 con limite per sinistro di identico importo di € 500.000,00.

-La Polizza dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 allegato al D.M. 12.3.2004, n. 123.

Sono ammissibili franchigie a favore dell'assicuratore, in misura non superiore al 10% del massimale previsto, ferma restando l'integrale responsabilità dell'Appaltatore.

13. Pagamento in favore dell'Autorità

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 20,00 (euro venti/00) da effettuare seguendo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 15.

14. Criterio di aggiudicazione

I lavori verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, c. 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara

15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

-Il plico contenente la documentazione amministrativa e l'offerta deve essere, **a pena di esclusione**, chiuso e sigillato.

-Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

-Il plico deve pervenire tassativamente, **a pena d'esclusione**, entro e non oltre le ore 13,00 del

giorno 26.11.2018, al Protocollo Generale, il quale effettua il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

-Il plico può essere consegnato a mano oppure inviato a mezzo posta (raccomandata AR, posta celere, postacelere AR) **o tramite corriere**, e deve recare sul frontespizio quanto segue:

-le informazioni relative al concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC ecc); in caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, sia già costituiti che da costituirsi, vanno riportati sul plico i dati di tutti i soggetti componenti e l'indirizzo PEC del capogruppo;

-l'indirizzo del destinatario: **Comune di Forlì, Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale - P.zza Saffi n. 8 – Forlì - all'attenzione della dr.ssa Caterina Pantoli;**

-la dicitura **“PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEL FORO BOARIO CIG 76712324E8”**

-Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

-Verranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

-Il plico deve contenere al suo interno:

-Busta A – recante l'intestazione del mittente, l'oggetto dell'appalto e la dicitura “Busta A - Documentazione amministrativa”

-Busta B – recante l'intestazione del mittente, l'oggetto dell'appalto e la dicitura “Busta B – Offerta economica”

La stazione appaltante si avvale della deroga di cui all'art. 52, comma 1, lett. e) del Codice, in merito all'utilizzo di mezzi di comunicazione digitali nell'ambito delle procedure di gara così come stabilito dal comma 2 dell'art. 40 del Codice.

Dovendo assicurare l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile, si richiede la presentazione della seguente documentazione:

- dichiarazione (da inserire nella **busta A**)

- dichiarazione operatore economico ausiliario (da utilizzare in caso di avvalimento/concordato) - da inserire nella **busta A**

- dichiarazione operatore economico ausiliato (da utilizzare in caso di avvalimento/concordato) - da inserire nella **busta A**

- offerta economica (unico documento da inserire nella **busta B**)

in formato elettronico ossia come file .pdf **DISTINTI** sottoscritti digitalmente e salvati su supporto informatico (CD o chiavetta USB) secondo l'articolazione sopra descritta (un CD/chiavetta USB - contenente unicamente la documentazione amministrativa - inserito/a nella busta A, un CD/chiavetta USB - contenente unicamente l'offerta economica - inserito/a nella busta B).

Dei file contenuti nei supporti informatici di cui sopra si richiede, ad uso della Commissione di gara, anche la presentazione della stampa cartacea, da inserire nella rispettiva busta unitamente al relativo supporto. Occorre evitare accuratamente la commistione dei documenti prescritti per le buste A e B. A tal proposito si evidenzia che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A, **è causa di esclusione**.

In alternativa alla presentazione della documentazione tramite supporti informatici, come sopra precisato, è consentita la presentazione di tutta la documentazione sopra indicata soltanto in formato cartaceo, purchè redatta e sottoscritta ai sensi di legge (articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) allegando copia del documento di identità di ciascun sottoscrittore ed atto ad assicurare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte, come indicato al paragrafo 8; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni in più fogli distinti.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

L'ulteriore documentazione prevista dal presente disciplinare, ove presentata, dovrà essere prodotta in formato cartaceo

-CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A deve contenere i seguenti documenti di ammissibilità:

-1. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 dal titolare o legale rappresentante del concorrente, in conformità allo schema allegato A al presente disciplinare, da compilare nelle parti di competenza dell'impresa. La dichiarazione deve essere corredata dai documenti in essa richiamati, se ricorrono le fattispecie ivi previste.

Qualora il concorrente predisponga autonomamente la dichiarazione, dovrà avere cura di riprodurre i contenuti dello schema allegato A riportando esattamente tutte le dichiarazioni richieste. E' ammessa l'omissione di talune dichiarazioni unicamente se non sono riferibili alla natura dell'operatore economico. In tale caso si chiede di utilizzare ugualmente la numerazione e le lettere corrispondenti alla dichiarazione omessa, lasciando il relativo spazio in bianco.

L'allegato A comprende le dichiarazioni che devono essere rese in relazione all'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, 2, 3, 4, 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale, nonché le altre dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara.

Nella dichiarazione potranno essere omesse le condanne riportate per reati depenalizzati, dichiarati estinti ovvero le condanne revocate e quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di cui all'art. 80, c. 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara, l'impresa concorrente oltre alla dichiarazione di tale situazione dovrà dimostrare, producendo idonea documentazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione.

Si precisa che:

-le dichiarazioni di cui all'art. 80, c. 1 e 5, lett. l), del Codice sono riferite a:

a) per le imprese individuali: titolare, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;

b) per le società in nome collettivo: soci, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;

c) per le società in accomandita semplice: soci accomandatari, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;

d) per tutti gli altri tipi di società o consorzio:

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività, ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

- membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;

- membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;

- soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali e speciali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'operatore economico) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001; le dichiarazioni, invece, non si riferiscono alla società di revisione, cui sia affidato il controllo contabile, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente);

- direttori tecnici;

- socio unico persona fisica;

- socio di maggioranza persona fisica detentore di una partecipazione al capitale sociale pari o superiore al 50%, in caso di società con meno di 4 soci (*entrambi i soci, in caso di società con due soli soci, detentori ciascuno del 50% del capitale sociale*).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, c. 1, del Codice sono riferite anche ai soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso;

-le dichiarazioni di cui all'allegato A:

-nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, limitatamente ai punti di competenza;

-nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

-per le imprese indicate nelle terne proposte per subappalto di attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa: le dichiarazioni verranno richieste al solo concorrente primo in graduatoria;

-in caso di infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro (art. 80, c. 5, lett. a, del Codice), il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione Appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, la tipologia di infrazione commessa, la data in cui è stata commessa, la norma o la clausola di contratto collettivo violata, gli estremi del provvedimento con cui è stata accertata l'infrazione, le eventuali sanzioni irrogate, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario;

-in riferimento ai gravi illeciti professionali (art. 80, c. 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o affidabilità del medesimo, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza ai fini dell'**esclusione**;

-in caso di precedente risoluzione per carenze nell'esecuzione, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, o di condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni per carenze nell'esecuzione (art. 80, c. 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione Appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, gli estremi e l'oggetto del contratto risolto, la denominazione e la sede del committente o concedente, la tipologia delle carenze nell'esecuzione, gli estremi del provvedimento di risoluzione, gli estremi del provvedimento di condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, l'entità del danno o delle sanzioni, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario;

-in riferimento alle significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione (art. 80, c. 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve dichiarare anche i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati previsti e puniti dall'art. 355 (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 (Frode nelle pubbliche forniture) c.p., specificando se il provvedimento di condanna penale contenga la condanna al risarcimento dei danni o altri effetti tipizzati dall'art. 80, c. 5, lett. c, del Codice;

-in riferimento ai tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio (art. 80, c. 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione Appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, la tipologia del tentativo posto in essere, gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stato accertato il tentativo, le eventuali sanzioni irrogate, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario;

-in riferimento ai casi in cui il concorrente abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, c. 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione Appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, la tipologia di informazioni fornite o omesse e le circostanze in cui sono state fornite o omesse, l'oggetto della relativa procedura di affidamento, la denominazione e la sede della Stazione Appaltante, la data dell'evento, gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stato accertato l'evento, le eventuali sanzioni irrogate, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario;

-in riferimento ai gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento di procedure di gara (art. 80, c. 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve dichiarare anche i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati previsti e puniti dall'art. 353 (Turbata libertà degli incanti), 353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) e 354 (Astensione dagli incanti) c.p.;

-nel caso in cui l'operatore economico, pur trovandosi in una delle situazioni di cui all'art. 80, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, possa avvalersi della possibilità prevista dai c. 7 e 8 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, avendo risarcito o essendosi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed avendo

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, deve allegare specifica documentazione dimostrativa;

-2. Solo in caso di fallimento con autorizzazione all'esercizio provvisorio o di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942:

a) provvedimento del giudice delegato, sentita l'A.N.A.C., di autorizzazione alla partecipazione alla procedura di gara;

b) solo nel caso in cui l'A.N.A.C., sentito il giudice delegato, abbia subordinato la partecipazione alla gara alla produzione della documentazione di cui all'art. 110, c. 5, del Codice:

- dichiarazione, resa in conformità allo schema allegato B al presente disciplinare, sottoscritta e corredata di copia di documento di identità del dichiarante, attestante il possesso da parte di altro operatore economico ausiliario dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, e con cui l'ausiliario si impegna nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto nei casi di cui all'art. 110, c. 5, lett. a) o b), del Codice.

- dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente, in conformità allo schema allegato C al presente disciplinare, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria e, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di fornire i requisiti, mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e subentrare all'ausiliata;

- contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto nei casi di cui all'art. 110, c. 5, lett. a) o b), del Codice; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

- durata;

- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

In caso di mancata allegazione del contratto, trova applicazione l'art. 83, c. 9, del Codice, a condizione che tale contratto sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la suddetta dichiarazione dell'ausiliaria, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

-3. Solo nel caso in cui il concorrente abbia depositato ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 ed il Tribunale competente non abbia ancora adottato il decreto in merito all'ammissione al concordato:

provvedimento del Tribunale di autorizzazione alla partecipazione alla gara; inoltre, il concorrente si impegna, qualora, anteriormente all'eventuale aggiudicazione nei propri confronti, intervenga il decreto di ammissione al concordato, a produrre alla Stazione Appaltante la documentazione prevista al precedente punto, se ricorre la condizione ivi prevista;

-4. Garanzia provvisoria, in originale o in copia autenticata, di cui al paragrafo 12;

-5. PassOE, acquisito tramite il servizio AVCPass, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, per tutti i soggetti interessati alla gara;

-6. Ricevuta di pagamento del contributo di € 20,00 a favore dell'ANAC;

Si richiamano le istruzioni operative dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, reperibili sul sito web

istituzionale dell'Autorità (www.avcp.it). Non si procederà ad esclusione qualora il concorrente dimostri di aver ottemperato all'obbligo di pagamento del contributo, sia pure con modalità diverse da quelle stabilite dalla medesima Autorità. La mancata allegazione della documentazione comprovante il versamento, disposto prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, può essere oggetto di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, c. 9, del Codice;

-7. In caso di avvalimento (art. 89 del Codice):

- 1) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, conforme allo schema allegato B al presente disciplinare, attestante il possesso da parte dell'ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e con cui l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 2) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliata, conforme allo schema allegato C al presente disciplinare di gara, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- 3) contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - oggetto: i requisiti, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - durata;
 - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

In caso di mancata allegazione del contratto, trova applicazione l'art. 83, c. 9, del Codice, a condizione che tale contratto sia stato già stipulato alla data di presentazione dell'offerta.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Documentazione da produrre:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara (inclusa nell'allegato A al presente disciplinare); qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle lavorazioni che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le lavorazioni che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento, nonché le lavorazioni che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
- incluse nell'allegato A al presente disciplinare.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del D.L. 10/2/2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, del D.L. 10/2/2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- dichiarazione che indichi le quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle lavorazioni che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

o, in alternativa

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) la quota percentuale di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

In caso di omessa dichiarazione circa le quote di partecipazione o di carenza o incompletezza di tale dichiarazione, trova applicazione l'art. 83, c. 9, del Codice.

16. Contenuto della Busta "B - Offerta economica"

La busta B) deve contenere, a pena di **di esclusione**, l'offerta economica datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa. L'offerta deve essere formulata in conformità all'Allegato D.

L'offerta economica deve indicare espressamente, a pena di esclusione:

- a) il ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara offerto dal concorrente;
- b) l'importo dei costi per la sicurezza interni o aziendali, ossia quelli propri di ciascun operatore

economico, in quanto influenzati dalla singola organizzazione produttiva, ricompresi nelle spese generali ed assoggettati al ribasso offerto; tali costi aziendali sono distinti dai costi per la sicurezza interferenziali, già predeterminati da questa Stazione Appaltante e non soggetti al ribasso offerto;

c) l'importo complessivo dei propri costi della manodopera riferiti all'appalto da affidare con esplicita dichiarazione che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale ed, in particolare, rispettando i minimi salariali retributivi previsti nelle apposite tabelle approvate dal Ministero del Lavoro di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora il costo complessivo della manodopera indicato dal concorrente nell'offerta economica sia inferiore a quello stimato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, il Responsabile del procedimento, dopo la proposta di aggiudicazione e comunque anteriormente alla determinazione di aggiudicazione, verifica il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice mediante richiesta di spiegazioni, che l'impresa concorrente deve produrre entro il termine di giorni 15; in caso di esito positivo della verifica, si dispone l'aggiudicazione (subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal concorrente medesimo), mentre in caso contrario, si procede in seduta pubblica a dichiarare la revoca della proposta di aggiudicazione e l'esclusione del concorrente ed a formulare nuova proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta economica deve essere sottoscritta come segue:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dello stesso;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del D.L. 10/2/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/4/2009, n.33, l'offerta deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del D.L. 10/2/2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

L'offerta economica è soggetta ad imposta di bollo di € 16,00 da assolvere:

- in caso di offerta economica prodotta in formato digitale: mediante modello F23 (codice tributo 456T; Ufficio o Ente: TGP), indicando nel campo 10 (Estremi dell'atto o del Documento) sotto la voce "Anno" **2018** e sotto la voce "Numero" il CIG relativo alla presente procedura; la ricevuta del versamento dovrà essere inserita nella busta B.
- in caso di offerta economica prodotta in formato cartaceo: mediante apposizione di apposita marca da bollo dell'importo sopra indicato.

17. Procedura di aggiudicazione

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il **Palazzo Comunale – Sala Calamandrei il giorno 27.11.2018 alle ore 10,00** salvi specifici impedimenti dilatori. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi; le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo nelle date e orari che verranno pubblicati sul sito internet comunale, con preavviso

di almeno due giorni lavorativi.

- La Commissione di gara, costituita ai sensi dell'art. 37 del Codice III del Comune, procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la presenza della documentazione amministrativa prevista per la partecipazione e la sua completezza e correttezza; in particolare, la Commissione:
 - a) accerterà la presenza della documentazione prevista per la partecipazione e verificherà la correttezza e la completezza della documentazione stessa e delle dichiarazioni presentate;
 - b) verificherà che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cooperative e artigiani ed i consorzi stabili concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in tal caso, **escluderà** dalla gara sia il consorzio che il consorziato;
 - c) accerterà che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in tal caso, li **escluderà** dalla gara;
 - d) che le imprese ausiliarie non partecipino alla gara anche autonomamente.
- Esaminata la documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante **esclude** i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti.

Le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni richieste con il presente disciplinare e dell'eventuale documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine di giorni 7, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è **escluso dalla gara**. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della documentazione stessa.

- Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
- Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, c. 2-bis, del Codice del processo amministrativo, la Stazione Appaltante pubblica sul proprio profilo di committente (www.comune.forli.fc.it), nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti", il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, unitamente al verbale dei lavori della Commissione di gara relativo all'ultima seduta della fase di ammissibilità. Di tale pubblicazione è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC, indicando l'indirizzo internet o l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29, c. 1, e dall'art. 76, c. 5, lett. b), del Codice.
- In ulteriore seduta, la cui data sarà comunicata tramite avviso sul sito comunale, la Commissione di gara procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dandone lettura, ed allo svolgimento delle operazioni descritte nel paragrafo 11 (verifica dell'anomalia delle offerte).
- Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad **escludere** i concorrenti che le hanno presentate. In tal caso sarà adottato altro Provvedimento di recepimento di tali esclusioni.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria ed il Responsabile del procedimento formula la proposta di aggiudicazione; qualora il costo

complessivo della manodopera indicato dal concorrente nell'offerta economica sia inferiore a quello stimato dalla Stazione appaltante, dopo la proposta di aggiudicazione e comunque anteriormente alla determinazione di aggiudicazione verrà attivata la procedura descritta al paragrafo 11. Contestualmente vengono effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati. Concluse positivamente tutte le verifiche, la proposta di aggiudicazione viene approvata con apposita determinazione dirigenziale ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016. Il termine per l'approvazione è interrotto dalla richiesta dei documenti ed informazioni funzionali alla verifica circa il possesso dei necessari requisiti in capo al miglior offerente ed inizia nuovamente a decorrere dalla data del relativo ricevimento.

18. Ulteriori disposizioni

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente.

È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 95, c. 12, del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure eventualmente previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il Comune di Forlì ha siglato con la Prefettura di Forlì – Cesena il “Protocollo di legalità in materia di appalti e concessioni di opere e lavori pubblici” in data 23.6.2011, consultabile sul sito internet comunale (<http://www.comune.forli.fc.it>). Il concorrente, con la presentazione dell'offerta, accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti di tutte le disposizioni di cui al suddetto Protocollo di legalità, che qui si intendono integralmente richiamate, e, in particolare, accetta le sanzioni previste dall'art. 7 del medesimo Protocollo, consistenti nella risoluzione del contratto, per i casi ivi previsti; il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara in base a quanto previsto dall'art. 1, c. 17, della Legge n. 190/2012. La mancata accettazione del Protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, salva l'applicazione dell'art. 83, c. 9, del Codice.

19. Definizione delle controversie contrattuali

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Forlì - Cesena rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri .

20. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR (general data protection regulation) 2016/679 e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara, regolata dal presente Disciplinare.

Si allegano alla presente i seguenti elaborati:

- Informativa ex artt. 13-14 del GDPR (general data protection regulation) 2016/679
- allegato A): dichiarazione;
- allegato B): dichiarazione operatore economico ausiliario (da utilizzare in caso di avvalimento/concordato);
- allegato C): dichiarazione operatore economico ausiliato (da utilizzare in caso di avvalimento/concordato);
- allegato D): modulo offerta economica

Forlì 30/10/2018

-Il Dirigente del
-Servizio Contrattualistica
-Gestione del Patrimonio e Legale
-Avv Michele Pini
-Documento firmato digitalmente

**INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679**

<p>Il Comune di Forlì in qualità di titolare (con sede in Piazza Saffi, 8 – pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it; Centralino: +39 0543 712111), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.</p>	<p>Chi tratta i miei dati?</p>
<p>Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto presupposto indispensabile ai fini dell'affidamento delle prestazioni, ad eccezione dei casi per i quali gli atti di gara prevedono che il conferimento dei dati si configura quale onere necessario per ottenere un diverso beneficio o per il rilascio di un'autorizzazione ovvero dei casi per i quali prevede la conferibilità dei dati anche in un momento successivo. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l'inammissibilità alla procedura di affidamento, salve le eccezioni precedentemente indicate e salvo, ove applicabile, il soccorso istruttorio.</p>	<p>Ho l'obbligo di fornire i dati?</p>
<p>I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.</p>	<p>Per quanto sono trattati i miei dati?</p>
<p>I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa. I dati raccolti sono funzionali al legittimo affidamento delle prestazioni ed alla regolare esecuzione delle stesse, nel rispetto della normativa vigente, mediante attestazione di insussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento, di possesso dei necessari requisiti, di rispetto di obblighi normativi, di assenza di situazioni suscettibili di turbare il regolare svolgimento della procedura di affidamento. Sono, altresì, funzionali agli adempimenti antimafia di competenza delle Prefetture. I dati sono esaminati dalla Commissione di gara in seduta pubblica, ed, in parte, inseriti nei verbali, nei provvedimenti di aggiudicazione, nelle comunicazioni di esito di gara, in altri atti della procedura concorsuale e, limitatamente all'affidatario, nel contratto e nei relativi repertori. I documenti recanti i dati personali vengono trasmessi: agli uffici interni al Comune di Forlì per gli adempimenti di rispettiva competenza, fra cui, a titolo esemplificativo, il Servizio Economico Finanziario e Tributi, il Servizio Contrattualistica Gestione Patrimonio e Legale e l'Archivio Generale; al responsabile del procedimento, all'ufficio di direzione lavori, all'eventuale collaudatore ed agli altri soggetti che, istituzionalmente o contrattualmente, svolgono funzioni di sovrintendenza, direzione, vigilanza, controllo sull'esecuzione degli interventi. E' in facoltà di questa Amministrazione trasmettere i dati agli enti ed organismi pubblici in grado di verificare ed attestare la veridicità degli stessi. Si provvederà alla comunicazione dei dati previsti dall'ordinamento nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, delle Prefetture e dei competenti Ministeri. Si comunicheranno, inoltre, ad Inps, Inail e Casse Edili i dati necessari all'accertamento dell'adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi ed, in generale, posti a tutela dei lavoratori. Si adempiranno gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dall'ordinamento, mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale, sul sito internet comunale, su quotidiani e/o altri mezzi normativamente previsti. I dati forniti sono, inoltre, suscettibili di accesso ex Lege n. 241/90 e D.Lgs. n. 33/2013, nei limiti contemplati dalla normativa vigente.</p>	<p>A chi vengono inviati i miei dati?</p>
<p>Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare, Comune di Forlì con sede in Piazza Saffi,8 - 47121 Forlì - pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it oppure il Responsabile della protezione dei dati: privacy@romagnaforlivese.it</p>	<p>Che diritti ho sui miei dati?</p>
<p>Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.</p>	<p>A chi mi posso rivolgere?</p>